



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 54 del 1° luglio 2015

Inconferibilità di un incarico la cui nomina è di competenza del Sindaco ad un dipendente condannato, in via definitiva ad una pena superiore a sei mesi, per un delitto commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ai sensi del combinato disposto dell' art. 10, co. 1 lett. d) e art. 10, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 235 del 2012.

IL CONSIGLIO

Visti:

- l'art. 7, co. 1 del d.lgs. n. 235/2012 in merito alla sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di inconferibilità delle cariche politiche elettive di livello regionale, nonché di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, nei confronti di coloro che sono destinatari di una sentenza di condanna penale definitiva ovvero di una misura di prevenzione, secondo quanto disposto dalle lettere a)-f) del medesimo comma;
- l'art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 235/2012 che applica le suddette ipotesi di incandidabilità a qualsiasi altro incarico elettivo o di nomina di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali;
- l'art. 10, co. 1 del d.lgs. n. 235/2012 in merito alla sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di inconferibilità delle cariche politiche elettive di livello locale, nonché le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente del consiglio delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane, nei confronti di coloro che sono destinatari di una sentenza di condanna penale definitiva ovvero di una misura di prevenzione, secondo quanto disposto dalle lettere a)- f) del medesimo comma;
- l'art. 10, co. 2 del d.lgs. n. 235/2012 che applica le suddette ipotesi di inconferibilità a qualsiasi altro incarico elettivo o di nomina di competenza del consiglio provinciale, comunale, circoscrizionale, della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali;
- l'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 concernente: «Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione».



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Considerato in fatto

Con nota acquisita al protocollo n. 18812 del 31 ottobre 2014 dell’Autorità, il responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Mezzojuso (Palermo) ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità da parte del Sindaco

commessa in atti pubblici ex art. 479 c.p.

Il richiedente informa l’Autorità di aver intenzione di avviare un procedimento di revoca dell’incarico per il medesimo dipendente, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 235/2012 essendo stato l’incarico conferito dal Sindaco.

Ritenuto in diritto

A) Conferimento di incarico amministrativo a soggetto destinatario di condanna penale definitiva e possibili antinomie tra d.lgs. n. 235 e d.lgs. n. 39

La fattispecie in esame riguarda il conferimento di un incarico amministrativo (l’incarico di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) da parte del Sindaco di un Comune.

La conferibilità di incarichi amministrativi quali quello in esame è disciplinata dal d.lgs. n. 39 del 2013, in particolare dall’art. 3 del decreto che disciplina l’ “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”. La citata fattispecie individua, poi, i reati rilevanti ai fini dell’applicazione della misura dell’inconferibilità, tutti compresi nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Il decreto n. 235 del 2012 è volto a disciplinare i casi di “incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”.

Tra i reati che comportano l’incandidabilità/ineleggibilità il legislatore ha incluso l’associazione a delinquere, i reati di droga e di armi, i reati introdotti dal c.d. pacchetto sicurezza riguardanti i reati associativi finalizzati al compimento di delitti anche tentati contro la fede pubblica, contro la libertà individuale, i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I titolo II del libro secondo del codice penale ad eccezione di alcuni, i delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, diversi da quelli contro la pubblica amministrazione, e per i quali è stata pronunciata una sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi o a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. Sono stati inclusi anche i destinatari delle misure di prevenzione del codice antimafia.

L’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 235, disposizione che viene invocata proprio per il caso in esame, prevede che “Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza:

- del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali”.

Il comma 3 completa il quadro normativo disponendo che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

Il comma 2 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 235, nello stabilire l'incandidabilità e l'impossibilità “comunque di ricoprire le cariche” configura per i soggetti condannati in via definitiva per i reati previsti nello stesso articolo, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l'inconferibilità degli incarichi si pone in conflitto con la disciplina del d.lgs. n. 39, non per le cariche sicuramente elettive o per le cariche conferite per nomina, ma sicuramente “politiche (quale quella di assessore), ma per alcuni incarichi che il d.lgs. n. 39 considera come “amministrativi”, quali quelli di “amministratore di ente pubblico” (art. 3, comma 1 lettera b), e quelli di “amministratore di ente privato in controllo pubblico” (art. 3, comma 1, lettera, d).

La sovrapposizione delle due discipline per gli incarichi amministrativi (con i conseguenti dubbi sulla disciplina da applicare nei singoli casi) è confermata dal comune presupposto per l'applicazione delle misure: l'art. 3 del decreto n. 39 si applica a tutte le sentenze di condanna, “anche non definitive”, quindi anche a quelle definitive.

Le inconferibilità di cui agli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 235 si configurerebbero, quindi, come inconferibilità ad applicazione soggettiva vastissima (tutti gli incarichi amministrativi che siano conferiti dagli organi indicati nel comma 2) e che si applicano in molti casi (per i delitti elencati alle lettere b) e c) del comma 1) indipendentemente dalla durata della pena inflitta.

Altra conseguenza rilevante è il mancato riferimento alla durata delle inconferibilità, nel citato d.lgs. n. 235/2012.

Si tratta di una disciplina molto diversa da quella del d.lgs. n. 39, che, con riferimento agli incarichi amministrativi, prevede una graduazione del periodo di inconferibilità (permanente se vi è stata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, coincidente con l'interdizione, ovvero non superiore ai 5 anni nei casi in cui non sia stata irrogata l'interdizione).

B) Criterio generale per la soluzione dell'antinomia tra discipline diverse e sua applicazione

Visto il potenziale conflitto tra le due discipline, occorre trovare, in via interpretativa, il criterio di distinzione che consenta di applicare l'una o l'altra normativa.

Il criterio non può che essere rinvenuto nella *ratio* fondamentale delle due discipline: da un lato (d.lgs. n. 235) le incandidabilità/inconferibilità per l'accesso alle cariche “politiche” e dall'altro (d.lgs. n. 39) le inconferibilità per l'accesso agli incarichi “amministrativi”.

Ciò determina la conseguenza di applicare il d.lgs. n. 39 per tutti gli incarichi sicuramente amministrativi, superandosi, per questi, il criterio della competenza soggettiva al conferimento dell'incarico (organo di indirizzo politico). Poiché un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, è sempre conferito da uno degli organi di governo indicati al comma 2 degli articoli 7 e 10 del d.lgs. n.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

235 la possibile antinomia deve essere risolta nel senso che trova applicazione il d.lgs. n. 39, non solo perché norma successiva nel tempo, ma perché ha disciplinato in modo organico e ragionato proprio gli incarichi amministrativi, con una disciplina che deve essere considerata speciale in tutti i casi di possibile sovrapposizione tra discipline diverse.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Nel caso di conferimento di un incarico di responsabile di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, ad un soggetto condannato, in via definitiva, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa in atti pubblici ex art. 479 c.p., trova applicazione quanto stabilito dal d.lgs. n. 39, non solo perché norma successiva nel tempo, ma perché tale normativa ha disciplinato, in modo organico e ragionato, proprio gli incarichi amministrativi, con una disciplina che deve essere considerata speciale in tutti i casi di possibile sovrapposizione tra discipline diverse. Pertanto, nel caso di specie, l'incarico può essere conferito, perché la condanna definitiva ad otto mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa in atti pubblici ex art. 479 c.p. non rientra tra i reati considerati dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 ai fini dell'applicazione della misura dell'inconferibilità.

Sulla base delle suesposte considerazioni l'Autorità decide di formulare la seguente massima:

Nel caso di conferimento di un incarico di responsabile di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, ad un soggetto condannato, in via definitiva, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa in atti pubblici ex art. 479 c.p., trova applicazione quanto stabilito dal d.lgs. n. 39, che ha disciplinato, in modo organico e ragionato, gli incarichi "dirigenziali" amministrativi. Pertanto, poiché il reato di falsità ideologica non rientra tra i reati previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, l'incarico può essere conferito.

Parole chiave: Anticorruzione - art. 10, comma 1 lett. d) e comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 235/2012 – incarico di competenza del Sindaco – condanna definitiva alla pena superiore a sei mesi - delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione - inconferibilità – applicazione del d.lgs. n. 39/2013 - sussistenza.

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 3 luglio 2015

Il Segretario, Maria Esposito